

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 039/CFA
(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 24 ottobre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Alberto Massera, Prof. Salvatore Lucio Patti – Componenti;
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' AP TURRIS ASD AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA;
- AMMENDA DI € 200,00;

INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMII 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14025/401 PFI 17-18 CS/GB DEL 19.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 24 del 6.9.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società AP Turris ASD di Torre Del Greco (NA). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. SOPRANI MATTIA (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD ALFONSINE FC 1921) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMII 1 E 5, 39 E 43, COMMII 1 E 6 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 296/1268 PFI 17-18 MS/CS/VDB DEL 9.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 9 del 5.9.2018)

3. RICORSO DEL SIG. BARONI SAURO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD ALFONSINE FC 1921) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMII 1 E 5, 39 E 43, COMMII 1 E 6 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 296/1268 PFI 17-18 MS/CS/VDB DEL 9.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 9 del 5.9.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 come sopra proposti dai Sigg.ri Soprani Mattia e Baroni Sauro, li dichiara inammissibili. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Alberto Massera, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DELLA SOCIETA' ACD TREVISO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTA AL SIG. VISENTIN LUCA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 3 C.G.S.;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 900,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9488/369 PFI 17-18 CS/GR/PP DEL 3.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 31 del 3.10.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ACD Treviso di Treviso (TV), riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 6, conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Franco Matera, Prof. Salvatore Lucio Patti – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD SANPAIMOLA AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. ANDREGHETTI ANSELMO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 9 DEL C.U. N. 1 LND DELL'1.7.2017;**
- **INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. DI CAMILLO FRANCO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE E VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 9 DEL C.U. N. 1 LND DELL'1.7.2017;**
- **AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 13537/889 PFI 17-18 MS/CS/VDB DEL 15.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 8 del 29.8.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sanpaimola di Conselice (RA). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI PIAZZA MICHAEL JOSEPH, PHILIPAKOS TED E DELLA SOCIETÀ AC REGGIANA 1919 SPA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 181/1361 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 18/TFN del 25.9.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 24 ottobre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina